



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORDATARIE

Piano del consumatore

Il Giudice Designato,

Nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 3/2022;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata in data 30/06/2022 dal Sig. **Francesco Pileri** (C.F. PLRFNC68Co7G843A), nato a Pontedera (Pi) e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Colombini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pisa, Via A. Vaccà Berlinghieri n. 20

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/12/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge il ricorrente trova origine [REDACTED]

2. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) della l. 3/2012, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

3. Sul ricorrente grava la seguente **esposizione debitoria** così sintetizzata:

Creditore	Importo	% Totale
Agenzia Entrate Riscossione	€ 4.945,46	14,24%
Credem s.p.a.	€ 6.880,32	19,81%
Ifis NPL S.p.a.	€ 5.221,56	15,03%
Monte dei Paschi di Siena S.p.a	€ 10.752,11	30,95%
Geofor S.p.a	€ 1.250,00	3,60%
Ifis NPL S.p.a. (ex Isabel SPV S.r.l.)	€ 4.954,78	14,26%
Agenzia delle Entrate	€ 735,70	2,12%
TOTALE	€ 34.739,93	100,00%

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 1 della relazione), ammonta a complessivi euro 34.739,93 ed è per la massima parte composta dal debito chirografario nei confronti della Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

4. Il **patrimonio del ricorrente** è costituito unicamente da due autovetture, l'una, immatricolata nel 2008 il cui valore di mercato (rilevato dai principali giornali

specializzati del settore) ammonta ad euro 2.000,00 ed una Fiat Multipla targa BA534ZD immatricolata nel 2000 il cui valore ammonta ad euro 1.500,00.

La proposta di cui trattasi si fonda, pertanto, esclusivamente sul reddito che il Sig. Pileri percepisce dal proprio lavoro dipendente presso l'Istituto di Vigilanza Worsp in qualità di addetto alla vigilanza, che oscilla tra 1.500 e 1.700 euro mensili a seconda dell'entità degli straordinari svolti.

5. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate da prospetto allegato alla proposta in euro 1.340,00 circa, importo che deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima appare ragionevole tenuto conto che, secondo i più aggiornati dati ISTAT, allegati anche dal Professionista alla propria relazione, la spesa media mensile di una famiglia di due componenti eccede di gran lunga i 2.000,00€.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli. Conseguentemente, con ausilio dei professionisti direttamente nominati, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di euro 9.000, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del Sig. Pileri, corrispondente, circa, alla differenza tra il reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della propria famiglia, pari ad euro 150.

8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata

di cinque anni, che sarà così suddivisa:

<i>Attivo Realizzabile</i>	<i>€ 9.000</i>	
<i>Prededuzione (compenso Organismo e Gestore)</i>	€ 1.601,65	100%
<u>Residuo</u>	<u>€ 7.398,35</u>	
<i>Creditori Privilegiati</i>		
Agenzia Entrate Riscossione	€ 2.583,81	100%
Geofor S.p.a.	€ 1.250,00	100%
Agenzia Entrate	€ 735,70	100%
<u>Residuo</u>	<u>€ 2.828,84</u>	
<i>Creditori Chirografari</i>		
Credem S.p.a.	€ 645,11	9,38%
Ifis NPL S.p.a.	€ 954,15	9,38%
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	€ 1.008,14	9,38%
Agenzia Entrate Riscossione	€ 221,43	9,38%
<u>Residuo</u>	<u>€ 0.00</u>	

9. Nella relazione ex art. 9 comma 3-bis l. 3/2012 il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, atteso che, come già indicato, il patrimonio della ricorrente si compone

esclusivamente di beni mobili di difficile liquidazione e comunque dal valore irrisorio. Quanto al reddito, si osserva che il debitore mette a disposizione con la seguente proposta una quota persino superiore alla differenza tra lo stipendio mensile ed il quantum necessario al mantenimento della famiglia, e cioè alla somma sulla quale potrebbero fare affidamento i creditori nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio. Ciò in quanto, ai sensi del citato art. 14-ter, co. 6, lett. b), 6. non sono compresi nella liquidazione, tra l'altro, "gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".

12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

13. All'udienza tenutasi il 14/12/2022 l'Organismo di composizione della crisi ha riferito di avere provveduto alla pubblicità prevista nel decreto e di avere inviato le comunicazioni ai creditori.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. **Francesco Pileri** (C.F. PLRFNC68Co7G843A), nato a Pontedera (Pi) e residente in [REDACTED]

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motivata.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 27/4/2024

Il giudice

Dott. Marco Zinna